



COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Edilizia Urbanistica SUAP e Commercio

Piazzetta G. Marconi 3 – 20874

www.comune.busnago.mb.it – mail_commercio@comune.busnago.mb.it

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 6/2010 E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Sindaco: Marco Corti

Assessore al Commercio: Alessandro Fumagalli

Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Elda Mariotti

Collaboratori alla progettazione:
Dott.ssa Caterina Livraghi
Geom. Antonella D'Angelo

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

SOMMARIO	I
Art.1 Oggetto e ambito di applicazione.....	1
TITOLO I COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE	4
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
SEZIONE I AMBITO DI COMPETENZA	4
Art.2 Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali.....	4
Art.3 Validità temporale	4
Art.4 Competenze.....	4
SEZIONE II DEFINIZIONI.....	6
Art.5 Terminologia	6
SEZIONE III CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI.....	8
Art.6 Argomenti	8
Art.7 Modalità di consultazione.....	8
SEZIONE IV MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	10
Art.8 Modalità di svolgimento dell'attività.....	10
Art.9 Pubblicità dei prezzi	10
Art.10 Norme igienico-sanitarie	10
SEZIONE V ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITÀ.....	11
Art.11 Settori merceologici	11
Art.12 Estensione delle merceologie vendibili	11
Art.13 Abbinamenti di diversi settori merceologici	11
Art.14 Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari.....	11
Art.15 Tipologie merceologiche	12
CAPO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI.....	13
SEZIONE I PRESENTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ISTANZE.....	13
Art.16 Disposizioni comuni	13
Art.17 Requisiti per lo svolgimento dell'attività	13
Art.18 Presentazione delle istanze	13
Art.19 Documentazione da allegare	13
Art.20 Istruttoria dell'istanza	13
Art.21 Conclusione del procedimento.....	14
Art.22 Rilascio dell'autorizzazione.....	14

Art.23	Subingresso	15
Art.24	Comunicazione agli Enti ed Uffici.....	15
Art.25	Inizio dell'attività.....	15
Art.26	Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi.....	16
Art.27	Cessazione dell'attività	16
SEZIONE II ATTESTAZIONE RISPETTO OBBLIGHI E CARTA DI ESERCIZIO		17
Art.28	Carta di esercizio	17
Art.29	Attestazione annuale degli obblighi amministrativi.....	17
CAPO III ATTIVITÀ ITINERANTE		19
SEZIONE I AUTORIZZAZIONI.....		19
Art.30	Istanza di autorizzazione	19
Art.31	Autorizzazione per il commercio in forma itinerante.....	19
Art.32	Silenzio assenso	19
SEZIONE II SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.....		20
Art.33	Modalità di svolgimento dell'attività.....	20
Art.34	Sosta degli operatori itineranti.....	20
Art.35	Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante	21
Art.36	Orari di esercizio dell'attività	21
CAPO IV ATTIVITÀ SVOLTA SUI POSTEGGI		22
SEZIONE I NORME GENERALI SUI POSTEGGI.....		22
Art.37	Durata delle concessioni.....	22
Art.38	Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni	22
Art.39	Concessioni di posteggio – prescrizioni	24
Art.40	Rinnovo delle concessioni.....	25
Art.41	Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse	25
Art.42	Decadenza delle concessioni di posteggio	25
Art.43	Pagamento dei tributi	25
Art.44	Disposizioni particolari – obblighi degli operatori	26
Art.45	Assenze	27
Art.46	Posteggi liberi	27
SEZIONE II SVOLGIMENTO ATTIVITÀ NEI MERCATI		28
Art.47	Individuazione della disponibilità di posteggi.....	28
Art.48	Presentazione delle istanze	28
Art.49	Formazione della graduatoria	28
Art.50	Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.....	29

Art.51	Ubicazione e caratteristiche dei mercati.....	29
Art.52	Giorni ed orari di svolgimento	29
Art.53	Pianta organica di mercato	30
Art.54	Caratteristiche e collocazione dei banchi.....	30
Art.55	Utilizzazione del posteggio.....	30
Art.56	Scambio di posteggi tra operatori	31
Art.57	Svolgimento di mercati straordinari.....	31
Art.58	Iscrizione alla Lista di Spunta.....	31
Art.59	Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi.....	32
Art.60	Rapporto di mercato	32
Art.61	Trasferimento del mercato	33
Art.62	Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore	33
Art.63	Posteggi riservati ai produttori agricoli	33
CAPO V	SANZIONI.....	35
Art.64	Sanzioni Pecuniarie - Rinvio	35
Art.65	Sanzioni Accessorie - Rinvio.....	37
Art.66	Accertamento delle Infrazioni e scritti difensivi.....	37
Art.67	Emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione.....	37
Art.68	Sequestro e confisca	37
CAPO VI	NORME TRANSITORIE E FINALI.....	38
Art.69	Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze.....	38
Art.70	Modifiche al Presente Regolamento	38
Art.71	Entrata in vigore del Presente Regolamento.....	38
ALLEGATI.....		39
AII. 1.	PIANTA ORGANICA DEL MERCATO	39
AII. 2.	PLANIMETRIA DEL MERCATO	40
Allegato:	planimetria mercato.....	40

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'Art.24, comma 4 della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e del punto 7 della DGR 27/06/2016 n° X/5345, disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo "A" di cui al D.lgs. 114/98); le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui al D.lgs. 114/98) ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo comune;
- le modalità di svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale.

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui al Titolo II della L.R. 6/2010 (edicole, somministrazione svolta su aree pubbliche in chioschi che consentano l'accesso al pubblico al loro interno, attività espositive, artigianali, ecc.);
- allo svolgimento di attività nell'ambito di manifestazioni fieristiche, così come definite dall'art. 121 L.R. 6/2010.

Il presente Regolamento fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente alla data del 23.11.2021, i cui estremi sono riportati nelle successive tabelle.

Tabella 1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI.

OGGETTO	ESTREMI	DATA	NOTE
<i>Riforma della Disciplina Relativa al Settore del Commercio, a Norma dell'Art.4, c. 4, della L. 15 03 1997, n. 59</i>	<i>D. Lgs. 114/98</i>	<i>31/03/1998</i>	<i>Con successive modifiche e integrazioni.</i>
<i>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</i>	<i>D.Lgs 59/10</i>	<i>26/3/2010</i>	<i>Con successive modifiche e integrazioni.</i>
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	<i>L. 241/90</i>	<i>7/8/1990</i>	<i>Con successive modifiche e integrazioni.</i>
<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>	<i>DPR 160/2010</i>	<i>7/9/2010</i>	
<i>Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche</i>	<i>Ordinanza Ministero della Salute</i>	<i>4/3/2002</i>	
<i>Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in</i>	<i>Intesa Conferenza Stato Regioni</i>	<i>5/7/2012</i>	

attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche.

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
13/009/CR11/C11
24/01/2013

Finanziaria 2019

Legge 145/2018, Art.1 comma 686
30/12/2018

Non applicabilità al Commercio su aree pubbliche della direttiva Bolkenstein

Decreto crescita 2019

decreto-legge n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»- Art. 15 ter
30 aprile/ 28 giugno 2019,

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Tabella 2 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

OGGETTO	ESTREMI	DATA	NOTE
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere	L.R. Lombardia 6/2010	2/2/2010	Con successive modifiche e integrazioni.
Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 Febbraio 2010, N.6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 Novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 Luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 Giugno 2016, n. 5296	Deliberazione Giunta XI/4054	14/12/2020	

Tabella 3 RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNALI

OGGETTO

Piano di Governo del Territorio vigente

Regolamento locale d'igiene

Dgr IV/42566-1989

TITOLO I COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I AMBITO DI COMPETENZA

Art.2 Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti.

Art.3 Validità temporale

La validità temporale del Regolamento non ha limiti predefiniti.

Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate dal Consiglio Comunale qualora se ne ravvisi la necessità e dovranno comunque essere aggiornate in caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art.4 Competenze

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite agli uffici comunali sulla base delle competenze definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle strutture organizzative deliberate dall'Ente.

Esse sono così elencate e ripartite:

❖ Sportello unico attività produttive:

Ricevimento di tutte le istanze, comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni e simili atti, rilascio ricevute, inoltre ai singoli uffici per i provvedimenti di competenza.

Inoltre per competenza delle pratiche agli organismi esterni eventualmente interessati (es: ATS).

Invio agli interessati di tutte le comunicazioni, titoli autorizzativi, dinieghi e dei provvedimenti interdittivi o sospensivi.

❖ Ufficio Commercio

Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

Rilascio delle autorizzazioni di posteggio.

Rilascio delle concessioni di posteggio.

Aggiornamento delle liste degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli iscritti alla spunta

Rilascio di prese d'atto.

Pronunce di decadenza.

Revoca titoli autorizzativi.

Adozione dei provvedimenti relativi alle sanzioni accessorie.

Svolgimento delle operazioni istruttorie, ad eccezione di quelle di natura urbanistica.

Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche.

Ricevimento scritti difensivi

Assegnazione posteggi.

❖ **Settore Polizia Locale**

Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

Effettuazione della spunta.

Assegnazione giornaliera dei posteggi agli spuntisti.

Redazione dei verbali di violazione e verbalizzazioni infrazioni.

Espressione dei pareri sugli scritti difensivi.

SEZIONE II DEFINIZIONI

Art.5 Terminologia

Nella presente normativa, ove non si utilizzi l'indicazione espressa di una legge o altro provvedimento normativo, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

❖ NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

DECRETO DI RIFORMA DEL COMMERCIO, o semplicemente **DECRETO**: Il D.Lgs. 31/03/98 N° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della Legge 15/03/97 n° 59".

LEGGE REGIONALE (L.R.): La Legge della Regione Lombardia N° 6 del 2/2/2010 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere".

INDIRIZZI REGIONALI: la Delibera di Giunta Regionale n° X/5345 del 27/06/2016 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003".

REGOLAMENTO: il Regolamento emanato ai sensi dell'Art.24, comma 4 della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e del punto 7 della DGR 27/06/2016 n° X/ 5345, disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche regolato dal Titolo II del presente Dispositivo.

❖ ORGANI E UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO: il soggetto competente, ai sensi del TUEL 18-08-2000 n. 267 e del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi all'adozione di atti aventi natura provvedimentoale;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la persona responsabile del coordinamento dell'istruttoria inerente la verifica degli aspetti sia di natura strettamente commerciali della domanda, sia di natura Urbanistico-edilizia e viabilistica individuato in conformità al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

UFFICIO COMPETENTE/UFFICIO COMMERCIO (o semplicemente UFFICIO): l'Ufficio a cui il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi assegna la competenza alla istruttoria dei procedimenti relativi all'attività di commercio;

S.U.A.P.: Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DPR 160/10 e successive modifiche.

❖ VARIE:

AREE PUBBLICHE: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

POSTEGGIO: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

MERCATO: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

MERCATO STRAORDINARIO: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

FIERA: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

SAGRA: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE: l'elenco approvato dal comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

PRESENZE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

PRESENZE EFFETTIVE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

ATTREZZATURE: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PER IL SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;

ISTANZA: l'atto scritto con il quale il richiedente dà luogo all'avvio di un procedimento. Con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente Regolamento sia le domande che le comunicazioni o dichiarazioni di inizio di attività o SCIA, per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie.

Si intendono come atti scritti anche quelli inviati in forma telematica tramite Posta Elettronica Certificata o tramite compilazione diretta *On-Line* con gli appositi programmi in essere o futuri, implementati dall'Amministrazione Regionale (MUTA, Carta di Esercizio ed Attestazioni, MERCap – gestione dei mercati su area pubblica- S&FeM- gestione dell'invio ed aggiornamento degli elenchi delle Sagre e delle fiere su area pubblica e quelli delle Manifestazioni Fieristiche Locali) e dalle Camere di Commercio o con sistemi informatici proprietari dell'Amministrazione Comunale.

Qualora, in applicazione di nuove norme di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, venissero diversamente articolate le competenze di cui al presente Regolamento, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa.

SEZIONE III CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Art.6 Argomenti

Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche:

- programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti ed atti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
- ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo;
- determinazione delle tipologie merceologiche di ogni singolo posteggio.

La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi alla materia del commercio su aree pubbliche.

Il parere reso dagli organismi ai sensi del presente articolo ha natura consultiva obbligatoria ma non vincolante.

La consultazione avviene con gli strumenti indicati all'articolo seguente.

Art.7 Modalità di consultazione

I pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale a seguito di richiesta inviata dall'ufficio commercio per:

- a. definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio;
- b. determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c. richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- d. istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato;
- e. criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato;
- f. regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g. orari di svolgimento dei mercati, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h. spostamento delle date di effettuazione del mercato;
- i. variazione nel numero di posteggi del mercato, compreso il loro ridimensionamento.

SEZIONE IV MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art.8 Modalità di svolgimento dell'attività

Ai sensi dell'Art. 21 della L.R. 6/2010 il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione:
 - a1) nell'ambito di mercati
 - a2) fuori dai mercati, su posteggi isolati
- b) su area pubblica, purché in forma itinerante.

Art.9 Pubblicità dei prezzi

I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico, mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).

Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.

Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art.14 del D. Lgs. 114/98.

Art.10 Norme igienico-sanitarie

Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande.

Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

SEZIONE V ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITÀ

Art.11 Settori merceologici

Ai sensi dell'Art. 21, comma 7 della L.R. 06/2010, l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

Il titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.

I soggetti autorizzati per il settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari, a condizione che dispongono delle autorizzazioni sanitarie eventualmente prescritte per particolari prodotti o modalità di vendita.

Art.12 Estensione delle merceologie vendibili

I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D.lgs. 114/1998, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. 375/88 e all'art.2 del D.M. 561/96, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni riferite al singolo banco; tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.

Art.13 Abbinamenti di diversi settori merceologici

Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta ad una autorizzazione esistente dell'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali della legge e delle norme specifiche del presente Regolamento, fatte salve le norme igienico-sanitarie e purché ricorrano tutte le altre condizioni previste dal presente Regolamento.

Art.14 Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

- Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176, comma 1, del R.D. 635/1940 e successive variazioni. In ogni caso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24.00 alle ore 7.00, ai sensi dell'art. 34 L. 96/2010;
- Le armi e gli esplosivi
- Gli oggetti preziosi

Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.

La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di P.S.

In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello (dim. 30 x 50) ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico e non similari (vintage, stock). Su richiesta degli ufficiali della Polizia Locale deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.

Art.15 Tipologie merceologiche

Nella pianta organica del mercato (allegata al presente Regolamento) vengono indicate le tipologie merceologiche di attività previste per ogni singolo posteggio, al fine di permettere il mantenimento di un'adeguata differenziazione e completezza di assortimento nel mercato, evitando nel tempo una eccessiva omogeneizzazione e banalizzazione dell'offerta, nell'interesse dei consumatori.

Anche in caso di subingresso, l'attività svolta in ogni banco deve essere corrispondente alla tipologia indicata nella pianta organica. La tipologia merceologica, dato il suo carattere vincolante, deve essere indicata negli atti di concessione dei posteggi.

La definizione della tipologia merceologica non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione in forma itinerante, nell'ambito delle fiere o in sede di spunta.

Le tipologie merceologiche sono determinate nelle macro-tipologie come di seguito individuate e si riferiscono alla prevalenza dei prodotti messi in vendita:

SETTORE ALIMENTARE

Carni e prodotti a base di carne; polleria, rosticceria, fritti;

Salumi e formaggi;

Pane, pasticceria e dolci;

Ortofrutta;

Prodotti ittici;

Prodotti alimentari in genere (freschi, confezionati, di gastronomia);

Somministrazione alimenti e bevande.

SETTORE NON ALIMENTARE

Abbigliamento, Intimo e accessori di abbigliamento;

Calzature, borse articoli di pelletteria e accessori;

Prodotti di profumeria, per la cosmesi, per l'igiene della persona e della casa;

Fiori piante, sementi, articoli da giardinaggio, articoli per l'agricoltura;

Articoli tessili e biancheria per la persona e la casa;

Casalinghi e piccoli elettrodomestici;

Dischi, musicassette e strumenti musicali, libri e articoli di cartoleria;

Prodotti non alimentari in genere.

CAPO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

SEZIONE I PRESENTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ISTANZE

Art.16 Disposizioni comuni

Le norme previste dalla presente Sezione recano la disciplina generale relativa ai procedimenti in materia di commercio sulle aree pubbliche di cui al presente Regolamento.

Le disposizioni previste dalle Sezioni che seguono con riferimento a specifici procedimenti devono considerarsi prevalenti rispetto a quelle eventualmente difformi contenute nella presente Sezione.

Art.17 Requisiti per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed in particolare dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e dall'art. 20 della L.R. 6/2010.

Art.18 Presentazione delle istanze

Le istanze di rilascio autorizzazione e, nel caso di commercio su posteggio, della concessione, sono presentate, dal titolare della ditta individuale o in caso di persona giuridica dal legale rappresentante della società.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).

L'istanza va indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive per via telematica, ai sensi del successivo art. 20, secondo quanto disposto dal D.p.r. 160/2010 e con le modalità stabilite con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art.19 Documentazione da allegare

All'istanza vanno allegati i seguenti documenti:

a. In caso di ditta individuale:

Copia di un documento di identità in corso di validità

b. In caso di società:

Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti previsti dall'art. 85 D.lgs. 159/2011;

c. In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea (in aggiunta a quanto sopra)

Copia del permesso di soggiorno o titolo equipollente.

Art.20 Istruttoria dell'istanza

L'istanza è ricevuta dallo Sportello Unico Attività Produttive che, dopo la protocollazione, verifica la completezza formale dell'istanza al fine di verificarne la ricevibilità. L'istanza si intende irricevibile nei casi di:

- a) presentazione in forma non telematica salvo diversa disposizione del Responsabile dello Sportello unico per le Attività Produttive;
- b) presentazione con modalità telematica diversa da quella prevista dal Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del S.U.A.P.;
- c) non corretta compilazione tale da non rendere possibile l'esatta individuazione dell'attività/intervento oggetto dell'istanza o la corretta individuazione del soggetto interessato o titolare dell'istanza;
- d) la mancata sottoscrizione mediante idonea Firma Digitale del modello e dei documenti allegati;
- e) la mancata sottoscrizione autografa della modulistica, dichiarazioni, attestazioni e degli allegati, qualora ciò sia necessario in base alla modalità di invio previste dal Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del S.U.A.P.;
- f) il mancato invio dei documenti e degli allegati previsti dalla legge e/o dal Regolamento, ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;
- g) il mancato invio della procura, qualora la presentazione dell'istanza avvenga per mezzo di intermediario o la sua incompleta compilazione;
- h) la mancata sottoscrizione autografa della procura all'intermediario da parte di tutti i soggetti a ciò obbligati (legale rappresentante, preposto, etc.);
- i) il mancato invio della copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, qualora necessario, in corso di validità dei soggetti che con l'istanza rendono delle autocertificazioni, dichiarazioni o attestazioni ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;

Entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda per il rilascio di un provvedimento (autorizzazione, concessione, etc.) il S.U.A.P. trasmette la comunicazione di avvio del procedimento al richiedente, con l'indicazione dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica, del responsabile e degli orari di ricevimento del pubblico oppure provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza e conseguente archiviazione e la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza che risulti completa e ricevibile in base a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento. In caso di procedimento di S.C.I.A. e simili atti, la comunicazione di cui al periodo precedente è inviata nell'ipotesi di avvio di un procedimento successivo all'attività di controllo svolta dal S.U.A.P.

Fermi i casi di irricevibilità sopra indicati o gli ulteriori casi eventualmente previsti in base alla legge, qualora fosse necessario acquisire integrazioni ai fini dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento formula la relativa richiesta inviandola a mezzo PEC entro 30 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza stessa al S.U.A.P.

L'interessato dovrà procedere all'integrazione dell'istanza, così come richiesto, entro il termine a tal fine assegnatoli, decorso il quale, senza che le integrazioni richieste siano pervenute, il S.U.A.P. conclude il procedimento sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.

Art.21 Conclusione del procedimento

L'istruttoria deve comunque essere conclusa entro i termini di legge con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, il S.U.A.P. comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/1990, assegnando all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente e per l'intero dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art.22 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata previa corresponsione da parte dell'interessato di eventuali oneri, tasse e diritti previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'autorizzazione è trasmessa entro 5 giorni al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata o altra modalità.

Le autorizzazioni sono numerate progressivamente, separando la numerazione relativa alle attività itineranti da quella relativa all'attività su posteggi dati in concessione.

Art.23 Subingresso

I subingressi, per atto tra vivi o *mortis causa*, nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, sono comunicati al S.U.A.P. a cura del subentrante utilizzando la modulistica unificata regionale o altra modulistica stabilita dal Dirigente del S.U.A.P.

Nel caso di subingresso relativo a titoli autorizzativi rilasciati da altri Comuni il S.U.A.P. trasmette il titolo in originale al Comune che lo ha rilasciato per gli adempimenti conseguenti.

La comunicazione deve essere fatta entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione ovvero entro 1 anno dalla morte del dante causa salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta di diritto anche al subingresso nella concessione stessa, fino alla sua naturale scadenza.

Il subingresso comporta anche il trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di spunta. Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione alla quale si riferiscono.

A seguito della comunicazione di subingresso presentata dal subentrante, il cedente, o l'avente causa deve presentare la comunicazione di cessazione.

Art.24 Comunicazione agli Enti ed Uffici

Il S.U.A.P. provvede tempestivamente a comunicare agli enti ed agli uffici di seguito elencati i provvedimenti adottati per il rilascio, la revoca o la sospensione dei titoli amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche. Essi sono:

- Comando della Polizia locale;
- Ufficio Tributi del Comune;
- A.T.S. competente per territorio.

Art.25 Inizio dell'attività

L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve iniziare entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga, rilasciata dal Responsabile dell'ufficio commercio, per comprovata necessità.

L'inizio dell'attività deve essere comunicato al S.U.A.P. utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito del S.U.A.P. In caso di attività di vendita nel settore alimentare tale comunicazione è sostituita dalla presentazione della S.C.I.A. necessaria ai fini sanitari.

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. La relativa dimostrazione avviene con la produzione dell'attestazione ai sensi dell'Art.29.

Art.26 Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi

Gli operatori del commercio su suolo pubblico devono esibire in originale, ad ogni richiesta di controllo della Polizia Locale, i titoli autorizzativi posseduti per l'esercizio dell'attività di vendita, nonché la concessione del suolo pubblico in caso di attività svolta su posteggio e la carta di esercizio

Art.27 Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive utilizzando la modulistica unificata regionale, allegando l'autorizzazione in originale e, ove prevista, la concessione di posteggio o, in caso di smarrimento, copia della denuncia presentata alle competenti autorità.

SEZIONE II ATTESTAZIONE RISPETTO OBBLIGHI E CARTA DI ESERCIZIO

Art.28 Carta di esercizio

La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica di Regione Lombardia (www.procedimenti.servizirl.it), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista o anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi). I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dall'Ufficio Commercio del Comune.

Devono risultare in possesso della carta di esercizio i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante o su posteggio dato in concessione pluriennale nell'ambito del mercato o della fiera.

I soggetti operanti su posteggi dati in concessione, titolari di autorizzazione rilasciata da altra regione, debbono dotarsi comunque di carta di esercizio, sulla quale vanno comunque indicati solo i posteggi siti in regione Lombardia.

Non sono soggetti alle disposizioni in tema di carta di esercizio i titolari di posteggi c.d. isolati, ovvero istituiti dall'Amministrazione su aree diverse da quelle individuate come sede di mercato o di fiera e gli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un Comune di un'altra regione italiana.

Ad ogni richiesta della Polizia Locale l'operatore deve esibire la Carta d'esercizio in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri componenti della società; ciascuno di essi deve possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia, Nel caso di società di capitali, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato.

Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata della carta di esercizio del titolare per il quale presta la propria attività.

La carta di esercizio va esposta in maniera ben visibile sull'attrezzatura di vendita.

Art.29 Attestazione annuale degli obblighi amministrativi

Contestualmente con l'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale, nel rispetto delle indicazioni temporali e delle modalità fissate dalla Giunta regionale, l'operatore, presentando la richiesta di attestazione attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia (www.procedimenti.servizirl.it) oppure presentando la richiesta ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, deve dichiarare l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.

L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra regione italiana.

L'attestazione è unica per tutte le attività svolte in Regione Lombardia da ogni operatore e viene rilasciata o da una associazione imprenditoriale o da uno dei comuni che hanno rilasciato una autorizzazione con posteggio o dal

comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante. Se l'autorizzazione itinerante è stata rilasciata da un comune al di fuori della Regione Lombardia, l'attestazione va richiesta ad una associazione imprenditoriale o al comune dove l'operatore intende iniziare l'attività, attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia www.procedimenti.servizirl.it.

I titolari solo di posteggi isolati devono richiedere, al comune o ad una associazione imprenditoriale, il rilascio della specifica attestazione annuale.

L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni richiesta di attestazione inoltrata il Comune verifica che l'operatore risulti in regola con tutti gli adempimenti previsti riferiti al complesso delle attività commerciali dallo stesso svolte.

Ad ogni richiesta della Polizia Locale l'operatore deve esibire l'attestazione annuale in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

CAPO III ATTIVITÀ ITINERANTE

SEZIONE I AUTORIZZAZIONI

Art.30 Istanza di autorizzazione

Le istanze di rilascio dell'autorizzazione presentate ai sensi dell' Art.18 devono contenere:

- i dati anagrafici e il codice fiscale/P.iva;
- il possesso dei requisiti di cui all'Art.17;
- il settore o i settori merceologici;
- la dichiarazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante, fatto salvo il caso di legittimo subingresso.

Art.31 Autorizzazione per il commercio in forma itinerante

Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

Alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante l'Ufficio Commercio verifica il requisito di cui al comma precedente, attraverso la carta di esercizio di cui all'Art.28, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante.

È fatto salvo il subingresso, a seguito del quale l'Ufficio Commercio dovrà provvedere alla reintestazione dell'autorizzazione all'operatore subentrante anche se già in possesso di altra autorizzazione per il commercio itinerante. Il titolo autorizzatorio dovrà recare l'indicazione che si tratta di una reintestazione per subingresso.

Tutte le autorizzazioni in capo ad un solo soggetto devono, comunque, essere mantenute distinte.

Il cambiamento dei dati presenti sull'autorizzazione è soggetto a comunicazione da presentare al S.U.A.P. entro 7 giorni dall'avvenuta modifica, utilizzando la modulistica unificata regionale. A seguito di tale comunicazione l'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento del titolo autorizzatorio.

Art.32 Silenzio assenso

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che il S.U.A.P. abbia comunicato il proprio diniego, l'istanza si intende accolta, con il conseguente obbligo di procedere al rilascio dell'autorizzazione.

Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività nel rispetto di quanto previsto dall'Art.25.

SEZIONE II SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art.33 Modalità di svolgimento dell'attività

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta nel Comune di Busnago da imprese individuali e società titolari:

- di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale da altro Comune italiano (L.R. n.6/2010 Art. 21 comma 1 lett. b);
- di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio, rilasciata ai sensi dell'Art. 21 comma 5 della L.R. 6/10 s.m.i., dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso (L.R. n. 6/2020 Art. 22 comma 8).

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:

- su area pubblica
- al domicilio del Consumatore
- nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.

Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante anche nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art.34 Sosta degli operatori itineranti

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dal Comune.

La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto di sosta e/o fermata, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non impedire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta, ed in ogni altro luogo dove possa recare intralcio o costituire pericolo per la circolazione.

La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita e comunque a non più di 60 minuti. Decorso tale periodo, in ragione dell'esigenza di non causare intralcio alla regolare viabilità, l'operatore dovrà spostarsi di almeno 250 mt dal punto precedentemente occupato.

È vietato effettuare la vendita a meno di 250 mt da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

È fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra ancorché muniti di ruote, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.

È fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori ed asportati, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da altro organo deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti

comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per i provvedimenti di competenza.

Art.35 Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 mt di distanza.

Nel caso di istituzione di nuovi mercati o di spostamento del mercato esistente il relativo provvedimento dovrà indicare l'estensione dell'area di interdizione.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.

La Polizia Locale con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente autorizzare per esigenze del tutto occasionali, legate a particolari manifestazioni o eventi, l'esercizio dell'attività in forma itinerante nelle vie, piazze ed aree interdette. Inoltre, sempre con propria ordinanza motivata potrà inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:

- nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico
- nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti
- in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone
- per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Art.36 Orari di esercizio dell'attività

L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi, ai sensi dell'Art.3, comma 1 d) *bis* del DL 223/06, come modificato dall'Art.31 del DL 201/11, convertito in Legge 214/11, nonché dell'Art. 111 della L.R. 6/2010.

Il Sindaco, per motivi di tutela dell'ordine pubblico, della quiete e della sicurezza pubblica, può stabilire con proprie ordinanze motivate delle limitazioni per le aree del territorio considerate particolarmente "sensibili" per la natura degli insediamenti presenti (residenza, ospedali, case di riposo) o per limitazioni all'impatto acustico stabilite nel Piano Comunale di Azzonamento Acustico.

CAPO IV ATTIVITÀ SVOLTA SUI POSTEGGI

SEZIONE I NORME GENERALI SUI POSTEGGI

Art.37 Durata delle concessioni

La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in anni 12 decorrenti dal loro rilascio.

In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante ha validità fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

Art.38 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base del bando tipo regionale, con i seguenti criteri per l'assegnazione dei posteggi.

§ 1. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE (DGR n. 14.12.2020 n. 4054)

- 1) Criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punteggio attribuito 5**
devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:
 - vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy; per l'attribuzione del punteggio, almeno il 50% delle referenze nell'assortimento dei prodotti venduti deve possedere le caratteristiche in oggetto.
 - offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti; per l'attribuzione del punteggio, si intende per ampia possibilità di scelta la presenza di almeno 10 referenze per tipologia di prodotto.
 - partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
 - l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali; da provare con ottenimento della relativa certificazione.
- 2) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punteggio attribuito 3**
dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
 - la consegna della spesa a domicilio;
 - servizi di prenotazione o vendita via internet; telefono o altri mezzi di comunicazione.
- 3) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punteggio attribuito 2**
devono essere garantiti:
 - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

Criterio correlato alle caratteristiche dell'impresa: **punteggio attribuito 3**

Deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

- Istanza presentata da giovani con meno di 35 anni al momento della presentazione della domanda, ossia progetti presentati da:
 - i) imprese individuali con titolare con meno di 35 anni;
 - ii) società di persone con almeno i due terzi del totale dei componenti costituito da giovani con meno di 35 anni;
 - iii) società di capitali con almeno i due terzi del totale dei componenti costituito da giovani con meno di 35 anni che detengono almeno i due terzi delle quote del capitale sociale;
- Istanza presentata da soggetti usciti dal mondo del lavoro: ossia da soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino con più di 50 anni ed in stato di disoccupazione involontaria ed in possesso della Dichiarazione di "Immediata Disponibilità al Lavoro", di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015.

I criteri di cui sopra potranno essere meglio specificati e dettagliati nel singolo bando di gara, in ragione delle concrete esigenze registrate dall'Amministrazione nonché della localizzazione del mercato.

A parità di punteggio si procederà al sorteggio.

Per l'assegnazione delle concessioni di posteggio resisi disponibili e per i posteggi di nuova istituzione nei mercati già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento si applicano i criteri che seguono relativi al rinnovo delle concessioni nei mercati esistenti all'entrata in vigore del Regolamento.

§ 2. CRITERI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI ESISTENTI

Le concessioni in scadenza al 31/12/2020 verranno rinnovate automaticamente fino al 31/12/2032, salvo verifica della permanenza in capo al titolare dei requisiti di ordine morale e professionale (effettuata con le procedure indicate dalla Regione) e dell'inesistenza di provvedimenti interdittivi per mancato pagamento dei tributi comunali. A tale scopo l'ufficio commercio inizia immediatamente la procedura di rinnovo, dandone comunicazione sul sito Internet del Comune ed eventualmente con lettera ai singoli interessati.

La verifica avverrà con le modalità indicate al punto 3.2.1 della DGR XI/4054 del 14/12/2020.

§ 3. CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE NEI MERCATI GIÀ ESISTENTI

Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al § 1.

§ 4. CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI CHE SI RENDANO LIBERI NEI MERCATI GIÀ ESISTENTI

Qualora dovessero rendersi liberi dei posteggi nei mercati esistenti, i posteggi liberi andranno assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. In mancanza di operatori dello stesso settore (o merceologia specifica nel caso di banche riservate a particolari merceologie), il posteggio potrà essere usato per generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare.

Ferma restando la precedenza alle eventuali richieste di scambi di posteggio, per i banche che risultino liberi verrà emanato un bando, a cui potranno partecipare tutti i soggetti che abbiano potenzialmente titolo all'assegnazione di posteggi sul mercato in oggetto.

Si considerano soggetti che hanno potenzialmente titolo all'assegnazione tutti quelli che abbiano i requisiti morali e professionali prescritti, che non abbiano già raggiunto il numero massimo possibile di concessioni di cui possono

essere concessionari nello specifico mercato ai sensi dell'art. 23 comma 11 bis della L.R. n. 6/2010 e che non siano oggetto di procedimenti interdettivi per mancato pagamento dei tributi e canoni comunali o per comportamenti che in base al presente Regolamento comportano l'esclusione dal mercato.

L'assegnazione andrà fatta ai sensi della DGR 5345/2016 e del DDUO n. 22 luglio 2016 - n. 7240 applicando i seguenti criteri:

- 1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
- 2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;
 - 3) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva;
 - 4) a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art.39 Concessioni di posteggio – prescrizioni

Gli atti di concessione dei posteggi dei mercati e dei posteggi singoli fuori mercato sono rilasciati dal Responsabile del S.U.A.P.

Nell'atto di concessione deve essere specificato l'eventuale vincolo relativo alla merceologia assegnata al posteggio dalla pianta organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale, compresa l'accettazione dell'obbligo di corresponsione dei tributi comunali.

All'atto della sottoscrizione al concessionario è data informazione del contenuto del presente Regolamento e delle eventuali istruzioni ed indicazioni sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata.

Qualora lo spazio concesso sia dotato di attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale, l'elenco di tali attrezzature deve essere allegato all'atto di concessione. Al momento della consegna al titolare è redatto un verbale di verifica della consistenza e dello stato di conservazione delle attrezzature stesse.

Analogo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna, facendo constatare, in contraddittorio con l'interessato, la presenza e lo stato di conservazione delle attrezzature inizialmente date in uso, e gli eventuali danni eccedenti il normale logorio d'uso per i quali il concessionario è tenuto a rispondere.

La collocazione sull'area data in concessione di attrezzature di proprietà del concessionario, stabilmente ancorata al suolo, deve essere preventivamente autorizzata.

Art.40 Rinnovo delle concessioni

Alla scadenza delle concessioni, l'Ufficio Commercio indice il bando di assegnazione dei posti, secondo le modalità che saranno previste dalla normativa vigente al momento della scadenza del posteggio, pubblicando sul proprio sito internet il relativo bando.

Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda concedere nuovamente uno o più posteggi si dovrà procedere almeno 120 giorni prima della scadenza della relativa concessione alla modifica del presente Regolamento stabilendo la soppressione dei posteggi in oggetto.

Art.41 Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area del territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune.

Qualora non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e la revoca, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area, sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio.

Sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione, di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione della amministrazione.

Art.42 Decadenza delle concessioni di posteggio

La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore, nell'anno solare, a quattro mesi o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo superiore ad un terzo delle giornate di utilizzo previste.

Ai fini del comma che precede non vengono prese in considerazione le giornate di assenza giustificate ai sensi dell'Art.455, del presente Regolamento.

La revoca dell'autorizzazione è, in ogni caso, pronunciata dall'UFFICIO COMMERCIO, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi dell' Art.455.

Art.43 Pagamento dei tributi

L'Amministrazione Comunale approva l'entità delle tasse e dei tributi comunali sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Tali importi sono riscossi dal Comune o dal Concessionario del servizio, così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti.

La tassa giornaliera è applicata secondo le leggi vigenti; le utenze (acqua ed energia elettrica) secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale. In ogni caso, l'operatore è tenuto al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali vigenti in materia o contenute nell'atto di concessione, ai quali si rinvia.

Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio provvedono al pagamento delle tasse di volta in volta.

Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, non sanato a seguito di avviso di accertamento, comporta la revoca della concessione del posteggio assegnato e l'impossibilità, fino al persistere nella situazione di morosità, di ottenere l'assegnazione di altri posteggi nel territorio comunale, neppure per subingresso.

Nessun rimborso di pagamenti relativi a tributi, canoni o tariffe, è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione, a Organi Superiori o a cause di forza maggiore.

Art.44 Disposizioni particolari – obblighi degli operatori

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'eventuale capitolato d'oneri allegato alla concessione.

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area del mercato la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal comune.

Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:

- a) devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di ingresso ed uscita dall'area di mercato;
- b) devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- c) devono esporre la merce esclusivamente entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità.
- d) devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
- e) non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione, anche nel caso in cui intendessero parcheggiare il mezzo all'interno dell'area di mercato, lo stesso dovrà obbligatoriamente sostare all'interno dell'area concessa quale posteggio.
- f) non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- g) non devono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
- h) devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- i) possono superare, con le tende di protezione al banco di vendita, fino ad un massimo di 20 cm la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;
- j) è vietato l'uso di apparecchi sonori; la sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità.
- k) è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;

- l) sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
- m) è proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani;
- n) è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
- o) è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
- p) in caso di vendita di prodotti usati, questi devono essere tenuti separati rispetto ai prodotti nuovi venduti, adeguatamente indicati con apposito cartello, puliti ed igienizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per il servizio di igiene urbana ed ambientale ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal comune o da altro soggetto deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Le violazioni alle disposizioni dinanzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di Regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e, ricorrendone il caso, la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art.45 Assenze

Le assenze dai posteggi si considerano giustificate solo nei seguenti casi:

- malattia o infortunio;
- gravidanza;
- mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto redatto dagli operatori della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità.

Nei primi due casi l'assenza va adeguatamente giustificata con certificato medico inviato all'ufficio commercio entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza, pena la mancata giustificazione della stessa.

Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento.

Art.46 Posteggi liberi

Sono dichiarati liberi i posteggi:

- di prima istituzione;
- ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia;
- che sono stati revocati;
- per i quali la relativa concessione risulti scaduta.

SEZIONE II SVOLGIMENTO ATTIVITÀ NEI MERCATI

Art.47 Individuazione della disponibilità di posteggi

L'ufficio commercio individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni.

Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità e dei vincoli stabiliti dalla pianta organica, e con gli stessi criteri di priorità indicati per il trasferimento del mercato, ad accogliere le eventuali richieste di migioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi.

Al termine di tali operazioni vengono individuati quali posteggi rimangono liberi per l'assegnazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Commercio è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione. A tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune.

Il bando deve indicare le tipologie merceologiche dei posteggi liberi.

A semplice titolo di pubblicità notizia copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

Art.48 Presentazione delle istanze

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi, gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.

Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici e il codice fiscale
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17
- di non possedere nello stesso mercato un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dall'Art.500;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione
- il settore o i settori merceologici.

Art.49 Formazione della graduatoria

Entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande l'ufficio commercio provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i criteri di priorità indicati nel bando di assegnazione dei posteggi.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio commercio entro 15 giorni dalla pubblicazione, con le modalità stabilite dal bando. Su detta istanza l'ufficio commercio si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

Art.50 Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dall'ufficio commercio, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali.

Qualora lo stesso soggetto, risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato, dovrà rinunciare a uno o più dei posteggi assegnatigli, comunicandolo al S.U.A.P. entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In mancanza di tale comunicazione l'Ufficio Commercio procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.

Art.51 Ubicazione e caratteristiche dei mercati

I mercati si svolgono nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicato nella planimetria allegata TAV.1 e con le caratteristiche tecniche in essa specificate:

➤ **MERCATO settimanale del giovedì mattina in via Piave**

L'area è organizzata in n.11 posteggi destinati all'attività di commercio su area pubblica, n.1 posteggio riservato ai produttori agricoli, ed n. 1 posteggio riservato alla vendita con il sistema del battitore, le cui dimensioni sono indicate nella planimetria Tav. 1. In tale planimetria risultano altresì evidenziati le colonnine per il collegamento elettrico messe a disposizione dell'Amministrazione e i servizi igienici a servizio del mercato allocati all'interno del centro civico comunale.

I settori merceologici e le specializzazioni merceologiche di ogni posteggio sono riportati nella pianta organica di cui all'All. 1.

Art.52 Giorni ed orari di svolgimento

Le attività di mercato si svolgono con i seguenti orari:

Giorni di svolgimento	Tutti le giornate di giovedì mattina
Occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle	06.30 e non oltre le 08.00
Inizio delle operazioni di vendita: alle	8.00
Effettuazione della spunta: alle	07.45
Fine delle operazioni di vendita: alle	12.45
Liberazione posteggio: non oltre le	13.00

Gli operatori presenti al mercato, se decidono di parcheggiare il proprio mezzo all'interno dell'area mercatale, hanno l'obbligo di mantenerlo all'interno del posteggio assegnato, sino all'orario previsto per la fine delle operazioni di vendita.

Non appena concluse le operazioni di allestimento dei banchi da parte dei titolari di concessione è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e a quelli di soccorso e della Polizia Locale.

È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, previa comunicazione alla Polizia Locale.

È altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario indicato nella tabella.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre 15 minuti dopo l'orario indicato nella tabella comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla

Amministrazione Comunale.

I mercati si effettueranno anche nelle giornate festive ad eccezione per le giornate festive del Santo Natale, Pasqua, Capodanno.

Art.53 Pianta organica di mercato

Nella pianta organica del mercato sono riportati i posteggi che compongono il mercato con le loro caratteristiche identificative, ed in particolare, il numero del posteggio, le sue dimensioni (larghezza, profondità e superficie complessiva), il settore merceologico di appartenenza.

La pianta organica di ogni mercato è riportata nell'All. 1 PIANTA ORGANICA DEL MERCATO, e la sua modifica può essere effettuata solo tramite modifica del presente Regolamento.

Art.54 Caratteristiche e collocazione dei banchi

Le dimensioni di ogni singolo posteggio sono quelle indicate nell'All. 1 – pianta organica del mercato.

Lo spazio tra un posteggio e l'altro è non inferiore a 50 cm. di larghezza. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti vengano assegnati allo stesso soggetto.

Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).

L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri.

Art.55 Utilizzazione del posteggio

La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. È assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).

Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).

Ove la pianta organica preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto posteggio può essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione

merceologica deve essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce il diritto al subentro con le stesse limitazioni.

Tali limitazioni non hanno effetto invece sulle facoltà di vendita in forma itinerante effettuata dal titolare fuori dai giorni e dalle ore di mercato.

Art.56 Scambio di posteggi tra operatori

I titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Commercio.

A tale scopo è necessario presentare un'unica istanza sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta.

Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.

L'Ufficio Commercio dopo l'esame dell'istanza ed entro i 30 giorni successivi alla sua presentazione, può accoglierla qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare;
- gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti dei tributi e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni *etc.*);
- lo scambio non implichi modifiche alla pianta organica;
- lo scambio non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.

Il procedimento relativo deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salva l'interruzione dei termini, per una sola volta, al fine di acquisire documenti e/o chiarimenti dagli interessati.

Art.57 Svolgimento di mercati straordinari

L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.

Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto degli orari stabiliti per il mercato.

L'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla Giunta Comunale, su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore al Commercio, ovvero su richiesta degli operatori di mercato, una volta acquisiti i pareri della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico.

Art.58 Iscrizione alla Lista di Spunta

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o b) purché valide per l'ambito del territorio comunale.

La domanda di partecipazione alla spunta deve indicare:

- le generalità e la ragione sociale del richiedente
- l'indirizzo o la sede sociale
- il codice fiscale e la partita IVA
- il settore merceologico e le eventuali specializzazioni
- gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta.

La domanda deve essere inoltrata al protocollo del Comune.

L'ufficio Commercio predispone la lista di spunta.

La domanda di partecipazione scade il 31 dicembre. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista.

Per poter partecipare alla spunta è sufficiente presentarsi nel giorno di effettuazione del mercato in orario di effettuazione della spunta esibendo agli agenti della Polizia Locale l'autorizzazione e l'iscrizione al registro imprese.

Art.59 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'agente della Polizia Locale, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, applicando il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze sul mercato, si applicherà il criterio di cui all'Art.38 §1 punto 1 del presente Regolamento.

L'orario per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è quello stabilito dall'Art.52 del presente Regolamento.

I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. In mancanza di operatori dello stesso settore (o merceologia specifica nel caso di banchi riservati a particolari merceologie), il posteggio potrà essere usato per generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare.

L'elenco delle presenze temporanee nei mercati viene aggiornato dalla Polizia Locale mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato nell'arco del triennio stesso.

Art.60 Rapporto di mercato

L'agente della Polizia Locale addetto al mercato compila, per ogni giorno di mercato, un rapporto da cui risultano:

- gli operatori assenti;
- gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
- le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
- gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera indicando se hanno potuto operare o meno;
- le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
- eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, etc.);
- qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e delle disposizioni previste dall' Art.44 del presente Regolamento.

Copia del rapporto va trasmessa all'Ufficio Commercio, che provvederà a tenere aggiornate le liste degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli iscritti alla spunta, da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque ogni volta si proceda alla formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

Art.61 Trasferimento del mercato

L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di revisione del presente Regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.

Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi di pubblico interesse, destinazione dell'area ad altre attività, per cause di forza maggiore o limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari, potrà essere deliberato dalla Giunta Comunale. L'organo comunale competente in attuazione degli indirizzi della Giunta adotta gli atti gestionali di competenza incluso l'adozione di ordinanze per l'attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta.

In caso di urgenza o emergenza i soggetti di cui all'art. 7 saranno consultati nel più breve tempo possibile al fine di definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti.

In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita, per quanto possibile, ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione.

In tutti i casi in cui la possibilità di ricollocazione del singolo posteggio non sia univoca, per ogni gruppo di possibili collocazioni dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:

- anzianità di presenza sul posteggio;
- anzianità di presenza sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art.62 Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore

Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", viene riservato un solo posteggio nel mercato del giovedì mattina.

L'occupazione del posteggio avviene, a titolo di assegnazione, secondo il programma di turnazioni concordato con il Comune.

L'assegnazione è operata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Nei casi di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi continuativi, l'area potrà essere recuperata dal Comune e, previo ottenimento del nulla osta regionale, inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato nella SEZIONE II del presente Regolamento. In caso di assenza temporanea del soggetto titolare, si applicano le disposizioni di cui all'Art.59.

Art.63 Posteggi riservati ai produttori agricoli

La Pianta Organica del singolo mercato e relativa planimetria indica il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione e dimensione.

In base alle vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dall'articolo 28 comma 15 del D. Lgs. n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta scritta inviata dall'interessato al S.U.A.P.

Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate nell'Art.59 del presente Regolamento.

In mancanza di produttori agricoli, i posteggi ad essi riservati possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, con i criteri di cui all' Art.5959 del presente Regolamento.

I Produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

CAPO V SANZIONI

Art.64 Sanzioni Pecuniarie - Rinvio

Per le violazioni in materia di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'Art. 27 della L.R. 6/10.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

Violazione accertata	Sanzione minima	Sanzione massima
Autorizzazione non in originale	€ 160,00	€ 480,00
Omessa esposizione del cartello identificativo, dell'autorizzazione, della carta d'esercizio e dell'attestazione	€ 160,00	€ 480,00
Vendita nella fiera o nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati	€ 150,00	€ 500,00
Vendita nei mercati di merceologie non compatibili	€ 150,00	€ 450,00
Mancato utilizzo o impiego di un ente quale ombrellone o similare, che occupa una superficie maggiore di quella consentita	€ 150,00	€ 450,00
Inosservanza alle prescrizioni del disciplinare della fiera o del mercato	€ 160,00	€ 480,00
Inosservanza alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati (posizionamento o allestimento delle attrezzature prima degli orari consentiti)	€ 160,00	€ 480,00
Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati	€ 160,00	€ 480,00
Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area del mercato o della fiera negli orari non	€ 50,00	€ 300,00

consentiti (fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati)		
Posizionamento dei mezzi di trasporto merci in modo difforme da quanto previsto (a meno di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali)	€ 150,00	€ 450,00
Collocazione delle merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori confinanti (con stendini o grucce portabiti)	€ 50,00	€ 300,00
Omessa esposizione del cartello circa la vendita di merce usata	€ 50,00	€ 300,00
Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce.	€ 25,00	€ 150,00
Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa.	€ 80,00	€ 240,00
Banchi, strutture di vendita o merci collocate in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti	€ 100,00	€ 300,00
Occupazione di passi carrabili ed ostruzione degli ingressi delle abitazioni e dei negozi	€ 150,00	€ 450,00
Accorpamento dei posteggi senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti.	€ 50,00	€ 150,00
Operatore su posteggio extramercato che appende la mercanzia sugli ombrelloni e/o tende solari e simili.	€ 160,00	€ 480,00
Operatore su posteggio che non si attiene ai criteri di decoro ed alle prescrizioni ed alle modalità di vendita previste per le diverse installazioni di strutture	€ 160,00	€ 480,00
Operatore su posteggio che espone la pubblicità sui manufatti ombrelloni o tende, salvo quella consentita/autorizzata.	€ 150,00	€ 450,00

L'inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico.	€ 160,00	€ 480,00
---	----------	----------

Art.65 Sanzioni Accessorie - Rinvio

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. È comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni delle leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

Si procede alla revoca delle concessioni e delle autorizzazioni i nei casi previsti dall'art. 27 L.R. 6/10 e negli altri casi previsti dalla legge.

Art.66 Accertamento delle Infrazioni e scritti difensivi

L'accertamento delle violazioni è effettuato dagli agenti di Polizia Locale mediante redazione di apposito processo verbale.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può presentare al Sindaco o suo delegato scritti difensivi, allegando eventuali documenti a supporto delle proprie argomentazioni.

Art.67 Emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione

Il Responsabile dell'ufficio commercio esaminati gli eventuali scritti difensivi e sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, e l'organo che ha effettuato l'accertamento:

- se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata l'importo dovuto per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese di provvedimento, all'autore della violazione e agli obbligati in solido.
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art.68 Sequestro e confisca

Nei casi in cui è necessario procedere a sequestro o confisca della merce, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della L. r.. 6/2010.

Ai fini di tale procedura è individuata quale autorità procedente il Responsabile del Servizio Polizia Locale.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.69 Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono espressamente abrogati i regolamenti comunali ed ogni altro atto che risulti in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art.70 Modifiche al Presente Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento debbono essere deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di consultazione delle categorie previste dall'Art.7.

Art.71 Entrata in vigore del Presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

Allegati:

- 1) Pianta organica del mercato
- 2) Planimetria mercato

ALLEGATI

AII. 1. PIANTA ORGANICA DEL MERCATO

➤ MERCATO settimanale del giovedì mattina via Piave

NUMERO	TIPOLOGIA	LARGHEZZA (m)	PROFONDITA' (m)	SUPERFICIE (mq)
1	Non alimentare	8	4,5	36
2	Non alimentare	8	4,5	36
3	Battitore	6	4,5	27
4	Produttore Agricolo	8	4	32
5	Non Alimentare	8	4,5	36
6	Non Alimentare	6	4	24
7	Alimentare	6	4	24
8	Alimentare	7	4	28
9	Alimentare	8	4	32
10	Alimentare	7	4	28
11	Non Alimentare	7	4	28
12	Non alimentare	8,5	4,5	38,25
13	Non alimentare	8,5	4,5	38,25

AII. 2. PLANIMETRIA DEL MERCATO

Allegato: planimetria mercato.

